REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2186/79, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1978/1979

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2186/79 della Commissione (3) stabilisce che le operazioni di distillazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento sono effettuate tra il 1° ottobre 1979 e il 30 giugno 1980 ;

considerando che l'entità di talune operazioni di distillazione effettuate in particolare all'inizio della campagna ha dato luogo a difficoltà per il regolare svolgimento dell'operazione di distillazione di cui sopra, difficoltà che non hanno consentito a talune distillerie di effettuare distillazioni in tempo utile ;

considerando che è pertanto necessario, per ragioni di equità, dare a queste distillerie una possibilità supplementare affinché possano adempiere ai loro obblighi e fissare una nuova data limite per effettuare le suddette operazioni di distillazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del « 30 giugno 1980 » di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2186/79 è sostituita da quella del « 15 settembre 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.
(3) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 10.